

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

REGIONE TOSCANA

e

**STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA
DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI**

e

**UNIVERSITA' DI SIENA
UNIVERSITA' DI FIRENZE
UNIVERSITA' DI PISA**

La **REGIONE TOSCANA**, codice fiscale e P.IVA 01386030488, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata da Albino Caporale nella sua qualità di Dirigente Direttore della Direzione Attività produttive;

e

la **STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI**, codice fiscale 079336981211, con sede a Napoli, via Nuova di Poggioreale 39, rappresentata da Edoardo Imperiale, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

L'**Università degli Studi di Siena** (nel seguito indicata come "Unisi") - **Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici** (nel seguito indicato come "DISAG") in qualità di capofila, con sede legale in Siena P.zza San Francesco 7-8, rappresentata dal Direttore di Dipartimento Prof. Roberto Di Pietra;

L'**Università degli Studi di Siena** (nel seguito indicata come "Unisi") - **Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche** (nel seguito indicato come "DIISM"), con sede legale in via Roma 56 - 53100 Siena, rappresentata dal Direttore di Dipartimento Andrea Garulli;

L'**Università degli Studi di Firenze** (nel seguito indicata come "Unifi") - **Dipartimento di Ingegneria Industriale** (nel seguito indicato come "DIEF"), con sede legale in Via di S. Marta 3, rappresentata dal Direttore di Dipartimento Prof. Benedetto Allotta;

L'**Università degli Studi di Pisa** (nel seguito indicata come "Unipi") - **Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni** (nel seguito indicato come "DESTEC"), con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 e sede amministrativa in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, rappresentata dal Direttore di Dipartimento Prof. Umberto Desideri,

L'**Università degli Studi di Pisa** (nel seguito indicata come "Unipi") - **Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale** (nel seguito indicato come "DICI"), con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 e sede amministrativa in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, rappresentata dal Direttore di Dipartimento Prof. Leonardo Tognotti;

Visti

la L. R. n. 71/2018 e ss.mm.ii, prevede tra gli ambiti di intervento anche il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;

la L.R. 20/2009 stabilisce che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione:

- favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità fondamentali per lo sviluppo regionale;
- promuove la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione;
- integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
- promuove e sostiene l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.

lo statuto dell'Università di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;

lo statuto dell'Università di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 25730(329) anno 2012;

lo statuto dell'Università di Pisa emanato con Decreto rettorale n. 2711 del 27/02/2012 e successive modifiche;

l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 15 ottobre 2018 che approva il presente schema di accordo tra Regione Toscana, e la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e le Università di Siena, Firenze e Pisa;

Premesso che

il Piano regionale di sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 15.3.2017 n. 47, prevede nell'ambito dei progetti regionali n. 10 (Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo) e n. 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione) percorsi di sostegno alle imprese nei processi di digitalizzazione connessi alle trasformazioni delle forme e modalità della produzione, dei servizi e dei consumi, in attuazione della strategia Industria 4.0. e in coerenza con l'orientamento strategico adottato da Europa 2020;

il percorso pluriennale (di cui alla deliberazione GR n. 258 dell'8/3/2010 *"Linee di intervento per il potenziamento e la qualificazione del sistema e dei processi di trasferimento tecnologico. Indirizzi e priorità"* ed alla deliberazione GR n. 1018/2014, che approva il documento finale della *"Strategia*

regionale sulla smart specialisation” per la ricerca e l’innovazione in Toscana) promosso dalla Regione, finalizzato a:

- dotare il sistema economico e produttivo di un ecosistema efficiente per il trasferimento tecnologico, rappresentato sia dalle infrastrutture, sia dalle società di gestione di tali infrastrutture, oltre che dal sistema della ricerca pubblica e dai centri servizi alle imprese;
- definire specifici strumenti nelle politiche regionali orientati ad incentivare forme di coordinamento e razionalizzazione finalizzate a definire una dimensione sistemica della gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico presenti sul territorio, oltre che a migliorare l’efficacia delle azioni di sostegno alle imprese;

con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930/2015 è stato approvato il POR CreO FESR Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, di cui alla presa d’atto della Regione avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, successivamente modificato da decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016, di cui alla presa d’atto della Regione con delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016;

gli Indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0 sono stati approvati con decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11 aprile 2016;

la successiva delibera di Giunta Regionale n. 855 del 6/9/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per il consolidamento e la valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)”, che prevede: a) la costituzione di un unico Distretto Tecnologico regionale “Advanced Manufacturing 4.0” come risultato della confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e Meccanica”; b) la costituzione di una Piattaforma regionale di supporto al manifatturiero quale modalità altra per la promozione delle potenzialità innovative mediante una azione progettuale integrata del sistema regionale dell’offerta a regia regionale;

la delibera di Giunta Regionale n. 1091 dell’8.11.2016 “Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT). Modifica Elenco distretti tecnologici e ambiti tecnologici di cui alla delibera GR 566/2014” prevede la costituzione di un Distretto Tecnologico (DT) regionale “Advanced Manufacturing - Industria 4.0” come risultato della confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e Meccanica;

la delibera di Giunta Regionale n. 1092 dell’8/11/2016 costituisce, in attuazione della Strategia industria 4.0, la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese industria, quale struttura integrata di coordinamento del sistema pubblico di competenze a supporto alle imprese sulle materie del trasferimento e dell’innovazione tecnologica, della formazione tecnica e superiore, del lavoro;

il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, presentato a Milano il 21.9.2016 fornisce il quadro generale di riferimento per le scelte strategiche a livello nazionale;

il Documento della Commissione europea COM (2017) 479 del 13.9.2017 ad oggetto: “Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una nuova strategia di politica industriale dell’UE” delinea un percorso strategico ed operativo per la qualificazione del sistema produttivo, ponendo le basi per una nuova politica industriale a livello europeo;

il documento “Piano Nazionale Impresa 4.0: risultati 2017. Linee Guida 2018”, presentato nel mese di settembre 2017 dal Governo, prevede l’evoluzione della strategia di digitalizzazione verso una dimensione più ampia e comprensiva;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 9 ottobre 2017 prende atto che la Piattaforma regionale Industria 4.0, dal 22 settembre 2017, è entrata ufficialmente a far parte del Catalogo dei DIH, Digital Innovation Hub, della Commissione Europea e fornisce gli indirizzi per un aggiornamento della strategia;

il Programma di lavoro della Piattaforma regionale Industria 4.0, approvato con decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20 marzo 2017 prevede:

- iniziative di promozione economiche connesse alla valorizzazione dei processi di trasferimento tecnologico, mediante attività di assessment strutturato e semplificato centralizzato (modello tradizionale, modello avanzato), attività di assessment con test di autovalutazione; focus group strutturati per specifiche filiere produttive;
- analisi del sistema produttivo regionale in rapporto ai processi di digitalizzazione, profilazione e caratteristiche delle PMI 4.0 attraverso un Osservatorio costituito presso Irpet;

con decisione di Giunta regionale n. 3 del 04/12/2017 è stato approvato il sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) versione n. 3 del POR FESR 2014-2020;

con delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale (DAR) versione n. 2 del POR FESR 2014-2020;

l'art. 1, comma 48 della Legge 205/2018, legge di stabilità 2018, definisce gli ambiti tecnologici di attuazione della Strategia Nazionale Industria 4.0;

il Documento della Commissione europea "Re-finding Industry. Defining innovation" (2018) ridefinisce le tecnologie chiave per supportare i processi di digitalizzazione ai fini anche della competitività del sistema delle imprese;

la decisione di Giunta Regionale n. 10 del 21/5/2018 approva gli indirizzi operativi in merito all'aggiornamento della Strategia Regionale Industria 4.0, che assumerà la denominazione e i contenuti di Strategia Regionale Impresa 4.0;

la delibera di Giunta Regionale n. 697 del 25/06/2018 apporta parziali modifiche alla denominazione e alla struttura della Piattaforma regionale Impresa 4.0, estendendo l'operatività all'insieme delle attività economiche e produttive e dei servizi quali destinatari degli interventi attuativi della Strategia regionale I.4.0;

Considerato che

nell'ambito dell'Azione 1.1.4. del POR CreO FESR 2014-2020 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi", la SubAzione 1.1.4 b) prevede "Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale";

i Criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella seduta del 23/5/2018, prevedono che la SubAzione 1.1.4 b) possa attuarsi anche mediante accordi di collaborazione con organismi di ricerca;

il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, IRPET e sistema della ricerca pubblica, per attività di coordinamento in attuazione della Strategia Regionale Industria 4.0 sottoscritto in data 27 febbraio 2017 (schema approvato con DGR 158/2017), ha come obiettivo, tra gli altri, la collaborazione tra la Regione, Irpet e organismi di ricerca, mediante specifici accordi di collaborazione, allo sviluppo

di ricerche scientifiche per migliorare la conoscenza dei fabbisogni e degli impatti della diffusione del paradigma 4.0 sulle imprese, sul sistema delle competenze, sul mondo del lavoro;

i Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DIC1 fanno altresì parte del network selezionato a seguito dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse approvato con decreto dirigenziale n. 1997 del 9 febbraio 2018;

Considerato altresì che

la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (d'ora innanzi *SSIP*) è un Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza che sviluppa e promuove l'innovazione di processo, di prodotto e dei servizi dell'industria conciaria e della produzione di cuoio. La *SSIP*:

- ha una sede operativa presso il Distretto conciario di Santa Croce sull'Arno;
- la finalità principale è sviluppare e promuovere l'innovazione di processo e di prodotto e dei servizi dell'industria conciaria al fine di migliorare la capacità competitiva a livello internazionale per qualità della produzione, sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale a vantaggio dell'intera filiera;
- eroga servizi ad elevata competenza tecnico-scientifica per le risoluzioni dei fabbisogni delle aziende di filiera del settore grazie al supporto di ricercatori e tecnologi che informano ed orientano le aziende del comparto;
- attraverso i propri laboratori svolge prove avanzate per la ricerca ed i servizi, prove chimiche per i processi e la sostenibilità e prove fisiche per la performance dei prodotti;
- ha avviato il programma del Politecnico del Cuoio finalizzato a favorire lo sviluppo di impresa e a rafforzare le competenze tecniche-organizzative, attraverso l'integrazione tra i sistemi di istruzione e lavoro nella filiera moda e della produzione del cuoio. Il Politecnico inoltre è teso a consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali, attraverso iniziative e attività di studio, ricerca, progettazione e gestione di Incubatori, Acceleratori, FabLab, co-working, favorendo il costituirsi di una vera e propria rete nazionale di Centri di cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali;
- aderisce ai Cluster tecnologici nazionali SPRING e Made in Italy istituiti dal MIUR con Decreto Direttoriale 257 del 30 maggio 2012 e con Decreto direttoriale 1610 del 3 agosto 2016;
- è socio del Campania Digital Innovation HUB con l'obiettivo stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo coerentemente con quanto previsto dal 1 Piano nazionale Impresa 4.0 del MISE;
- ha avviato un Programma, denominato RaIDto4.0 – Research and Innovation Driving for Leather and Fashion Industry, che ha la finalità di declinare strategie specifiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nella filiera conciaria basate sull'integrazione tra industria e innovazione;
- intende aderire alle iniziative della Regione Toscana in attuazione della Strategia regionale Industria 4.0 attraverso iniziative di ricerca-azione finalizzate ad analizzare il posizionamento delle imprese del settore della concia e della pelletteria (o della pelle) rispetto ai percorsi di digitalizzazione dei processi di produzione in collaborazione con organismi di ricerca individuati tra quelli aderenti al protocollo di intesa di cui alla delibera G.R. 957/2015;

Considerato infine che

I Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DICI

- hanno sviluppato competenze, conoscenze e metodologie per l'analisi dell'innovazione nelle principali aree delle tecnologie riferite alla Strategia Industria 4.0;
- sono in possesso di competenze specialistiche e di rilevante esperienza di ricerca in materia, aventi ad oggetto le tematiche di ricerca sopra richiamate che rientrano pienamente nelle proprie attività istituzionali;
- le attività di ricerca soprarichiamate sono ricomprese nell'ambito delle finalità istituzionali della *Regione Toscana* nel quadro della Strategia Regionale Industria 4.0, della SSIP e dei *Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DICI*, risultano complementari e sinergiche all'adempimento delle rispettive funzioni e che, quindi, le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad un accordo di collaborazione scientifica finalizzata alle attività di ricerca sopra richiamate;
- gli Organismi di ricerca pubblici di cui sopra hanno le capacità e gli strumenti idonei per affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività sopra indicate;
- tale attività di ricerca:
 - (i) riveste carattere di ricerca fondamentale, trattandosi di un lavoro sperimentale svolto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette, avendo a riferimento una esigenza immediatamente conoscitiva sul livello di applicazione delle tecnologie Industria 4.0 nei settori produttivi della concia e della pelle rispetto ai processi di digitalizzazione;
 - (ii) non è riconducibile ai servizi di cui alla Direttiva 2014/24/UE, art. 14 e D.Lgs. n. 50/2016 in quanto i risultati non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - (iii) è diretta a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse della collettività promossa dalla *Regione Toscana* in applicazione di quanto disposto dalla L.R. 11/1999, art. 4;
 - (iv) è diretta a perseguire una finalità scientifica e di ricerca a vantaggio dell'interesse del sistema produttivo promossa dalla SSIP in applicazione di quanto disposto in attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, articolo 7, comma 20, convertito nella legge 30 luglio;
 - (v) è diretta a perseguire una finalità scientifica promossa dalla Regione Toscana in applicazione di quanto disposto dalle finalità della L.R. 20/2009;
 - (vi) determina una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria degli Organismi di ricerca coinvolti della SSIP;
 - (vii) viene realizzata interamente dagli Organismi di ricerca senza alcun apporto di operatori economici privati;

Ritenuto pertanto opportuno

promuovere, all'interno della Strategia regionale Industria 4.0, un progetto di ricerca-azione che consenta di acquisire informazioni analitiche strutturate sui profili delle PMI delle filiere produttive del settore della **concia e della pelle, della pelletteria e delle calzature**, localizzate nel distretto industriale di Santa Croce e nell'Area fiorentina in modo da restituire un quadro conoscitivo

sull'impatto dei processi di digitalizzazione nei processi di produzione, sul comportamento delle imprese e sul loro modello di business;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo, è finalizzato all'attuazione di un progetto di ricerca-azione in attuazione della strategia regionale Industria 4.0, di una attività di ricerca scientifica congiunta tra le Parti, avente il seguente oggetto:

“Analisi dell'impatto dell'applicazione delle tecnologie Industria 4.0 nei processi di produzione delle filiere della concia e della pelle, della pelletteria e delle calzature localizzate nel distretto industriale di Santa Croce e nell'Area fiorentina”, di seguito denominato “Progetto”.

2. Il progetto consentirà di acquisire un quadro conoscitivo delle filiere produttive nei settori oggetto della ricerca, degli orientamenti e dei comportamenti delle imprese, delle modificazioni in corso, dei nuovi modelli di business indotti, rispetto alle applicazioni delle tecnologie Industria 4.0.

Art. 3 – Programma di attività

1. Il Progetto si propone la realizzazione del seguente programma di attività:

- a) somministrazione diretta con operatore qualificato di n. 80 questionari di assessment strutturato avanzato e n. 80 questionari di assessment semplificato, nella forma elaborata dalla Regione Toscana;
- b) svolgimento n. 4 focus group organizzati per filiere di specializzazione produttiva all'interno dei settori di ricerca (concia e pelle, pelletteria, calzature) anche estesi ai comparti della meccanica strumentale alle produzioni;
- c) elaborazione di un Rapporto di ricerca finale;
- d) organizzazione di un seminario di presentazione del rapporto finale.

Art. 4 – Modalità ed esecuzione delle attività

1. Il progetto si svilupperà attraverso l'approfondimento, la condivisione, lo scambio di informazioni e l'attivazione di modalità progettuali congiunte tra le Parti, ciascuno con le proprie competenze e con le proprie strutture.

2. Il programma di ricerca sarà svolto dagli Organismi di ricerca sottoscrittori del presente accordo in collaborazione con i Dirigenti della Direzione Attività produttive della Regione Toscana e della SSIP.

3. Gli organismi di ricerca presenteranno alla Direzione Attività produttive, per quanto riguarda le attività previste dal Programma di cui all'art. 3, i seguenti output in funzione dello stato di avanzamento delle attività:

- a) entro 45 giorni dalla data di approvazione del presente accordo un documento di massima del Progetto;
- b) entro 180 dalla data di approvazione del presente accordo la consegna della versione finale del Rapporto di ricerca.

4. La Regione e la SSIP effettueranno la verifica dei risultati finali delle attività realizzate dagli Organismi di ricerca, anche al fine di meglio orientare le attività alle finalità del Progetto ed agli obiettivi con esso perseguiti, eventualmente avvalendosi di valutatori esperti indipendenti.

5. Nel caso in cui si verificano eventi imprevedibili o per far fronte a esigenze di carattere tecnico-scientifico debitamente motivate dagli Organismi di ricerca, i termini di cui al precedente comma 3 potranno essere rimodulati d'intesa con la Regione e la SSIP anche ai fini una eventuale proroga nei termini di consegna. La data del seminario di presentazione del Rapporto di ricerca sarà concordato dagli organismi di ricerca con Regione Toscana e SSIP.

Art. 5 – Obblighi delle parti

1. La Regione si impegna a:

- a) cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato "1" al presente atto mediante trasferimento delle risorse ai Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DIC1 attraverso Sviluppo Toscana spa, organismo intermedio società in house della Regione Toscana
- b) mettere a disposizione degli Organismi di ricerca la documentazione necessaria funzionale all'oggetto della ricerca

2. La SSIP si impegna a:

- a) cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato "1" al presente atto mediante trasferimento diretto delle risorse ai Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DIC1
- b) mettere a disposizione degli Organismi di ricerca la documentazione necessaria funzionale all'oggetto della ricerca

3. Gli Organismi di ricerca si impegnano a:

- a) cofinanziare le attività mettendo a disposizione le proprie competenze e le professionalità per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2 nelle quote previste dall'allegato "1" al presente atto;
- b) fornire i risultati della ricerca entro i tempi prestabiliti dall'art. 4, salva la possibilità di rimodulazione dei tempi secondo le modalità previste dal comma 5 del precedente art. 4;
- c) testare i questionari con alcune somministrazioni/audit campione;
- d) rendicontare il costo totale della ricerca a Sviluppo Toscana spa, responsabile dei controlli e pagamenti del POR FESR 2014-2020, secondo le modalità previste dal SI.GE.CO. del programma POR FESR 2014/2020, approvato con DGR n. 2 del 19.12.2016 e alla SSIP, secondo le quote di cofinanziamento previste nell'allegato "1" al presente atto;
- e) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;

- f) comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, che riguardino il soggetto giuridico firmatario del progetto o il responsabile scientifico da questi individuato;
- g) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati e dalla SSIP
- h) rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- i) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
- l) rispettare per tutta la durata del progetto, nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto, il seguente obbligo: non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata;
- m) rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento di ciascun Organismo di Ricerca.

Art. 6 – Responsabilità

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

2. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'esecuzione del presente accordo le parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DL 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:

- a) ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- b) il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

4. Ciascuna parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 7 – Impegni finanziari

1. Il valore delle attività svolte in attuazione del presente accordo è determinato complessivamente in un importo di € 90.000,00, di cui € 40.000,00 a carico della Regione Toscana, € 30.000 a carico della SSIP, 20.000 euro a carico dei Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi Dief e Unipi DESTEC e DICI, suddivisi come risulta dalla tabella finanziaria presente nell'allegato 1 al presente accordo e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; tale tabella tiene conto della

partecipazione economico-finanziaria e l'impegno operativo delle parti nel quadro di una collaborazione avente comune scopo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data della delibera di Giunta regionale che approva il presente schema di accordo.

3. L'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

4. Gli importi erogati dalla Regione e dalla SSIP agli Organismi di ricerca costituiscono un sostegno alle attività istituzionali dell'Università stessa e non confluiscono nella contabilità separata destinata ai proventi delle attività svolte dall'Università sul mercato.

5. Per gli stessi motivi l'attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

6. Nessun operatore economico privato può trarre vantaggio dal presente accordo, ovvero i Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DICl non possono procedere all'affidamento a società o organismi esterni alle Università l'attività oggetto dell'accordo oltre i limiti di quanto previsto nell'Allegato Tecnico al presente accordo (Allegato 1).

Art. 8 - Modalità di trasferimento delle risorse

1. La corresponsione agli organismi di ricerca dell'importo di cui all'art. 6 a titolo di cofinanziamento della Regione e della SSIP pari a Euro 70.000,00, verrà liquidato da Sviluppo Toscana S.p.A fino alla concorrenza di Euro 40.000,00 per quanto riguarda la Regione Toscana, Responsabile dei controlli e pagamenti del POR FESR 2014-2020, e direttamente dalla SSIP per la parte restante pari a Euro 30.000,00, a seguito della consegna dei risultati finali previsti all'art. 4.

2. Per la parte afferente al cofinanziamento regionale, gli Organismi di ricerca dovranno presentare la rendicontazione sull'apposito gestionale dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana all'indirizzo: <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>, seguendo le indicazioni fornite alla pagina web <http://www.sviluppo.toscana.it/siuf>. In caso di più Organismi di ricerca, ognuno dovrà presentare la specifica rendicontazione corrispondente all'articolazione del piano finanziario.

3. Per la parte afferente al cofinanziamento della SSIP, gli Organismi di ricerca dovranno presentare la rendicontazione sull'apposita modulistica fornita dalla SSIP direttamente agli Organismi di ricerca successivamente alla stipula dell'accordo di collaborazione.

4. I pagamenti saranno effettuati con bonifico sui seguenti conti correnti:

- Università degli Studi di Siena – Dipartimenti DISAG e DIISM:
Girofondo sul conto di Contabilità Speciale n. 0038125, intestato a Università degli Studi di Siena presso Banca d'Italia

- Università degli Studi di Firenze - Dipartimento DIEF:
IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939

- Università degli Studi di Pisa – Dipartimento DICl:
IBAN IT34Y0856270910000011156569, specificando che si tratta di bonifico a favore del DICl

- Università degli Studi di Pisa – Dipartimento DESTEC:
IBAN IT12Y0856270910000011156577

Art. 9 - Utilizzo del Logo

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare i loghi della Regione Toscana, della SSIP e degli Organismi di Ricerca potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

2. L'utilizzazione del logo delle Parti straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

3. Il logo istituzionale che identifica il POR FESR 2014-2020 obiettivo Crescita e Occupazione (CreO), deve essere utilizzato in tutti i documenti prodotti, siano essi in tradizionale formato cartaceo, siano essi in formato digitale, insieme ai loghi istituzionali di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Toscana, secondo le modalità previste dal SIGE.CO. del programma. Il kit di comunicazione e il Manuale d'uso del logo sono rintracciabili al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-obblighi-dei-beneficiari-su-informazione-e-comunicazione>.

Art. 10 – Proprietà dei risultati

1. Ai fini del presente Accordo per risultati della ricerca si intendono i prodotti, le procedure, i protocolli, comprese le conoscenze tecniche, a prescindere dalla forma di tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività del progetto di ricerca.

2. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle parti che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

3. In occasione di presentazioni pubbliche dei risultati o in caso di redazione e pubblicazione dei documenti di qualsiasi tipo, dovrà essere esplicitamente dichiarato che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata a seguito del presente Accordo con l'apposizione dei loghi del POR FESR 2014-2020, di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Toscana e il richiamo al finanziamento.

4. E' vietata agli Organismi di ricerca sottoscrittori del presente accordo l'utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività di ricerca svolte.

Art. 11 – Soggetti responsabili dell'accordo e Tavolo Tecnico

1. La Regione Toscana affida la responsabilità dell'attuazione del presente accordo al Dr. Albino Caporale.

2. La SSIP affida la responsabilità dell'attuazione del presente accordo alla Dott.ssa Serena Iossa.

3. Gli Organismi di ricerca individuano i seguenti responsabili scientifici della ricerca-intervento, oggetto del presente accordo:

UNISI DISAG – Lorenzo Zanni

UNIFI DIEF – Rinaldo Rinaldi

UNIPI DESTEC – Gionata Carmignani

4. Le attività sono coordinate da un Tavolo Tecnico composto dai responsabili di cui ai precedenti commi del presente articolo, coordinato dalla Regione. Il Tavolo tecnico potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di soggetti esterni alle parti firmatarie del presente accordo, in qualità di esperti o rappresentanti istituzionalmente nelle materie trattate. La Regione si avvarrà delle competenze specialistiche di Irpet nel quadro del programma di attività dell'Istituto.

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.

2. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

3. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono Regione Toscana, SSIP e i Dipartimenti Unisi DISAG e DIISM, Unifi DIEF e Unipi DESTEC e DIC1 come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

4. I rispettivi responsabili del trattamento sono:
il dott. Albino Caporale per Regione Toscana;
il dott. Lorenzo Fasano per la SSIP;
il Magnifico Rettore per UNISI DISAG e DIISM;
il Prof. Benedetto Allotta per UNIFI DIEF
il Prof. Leonardo Tognotti per UNIPI DIEF
il Prof. Umberto Desideri per il UNIPI DESTEC

5. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 13 – Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza, tecnica e amministrativa, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Regione Toscana, Direzione Attività produttive, e-mail albino.caporale@regione.toscana.it; pec regionetoscana@postacert.toscana.it
- SSIP, e-mail ssip@SSIP.it; pec stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it;
- UNISI DISAG, e-mail amministrazione.disag@unisi.it, pec.disag@pec.unisipec.it

Art. 14 – Durata, Recesso e Risoluzione

1. Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

2. Il presente Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e ha durata dalla data della stipula e fino al 30/06/2019, ferma restando l'ammissibilità della spesa, di cui al precedente art. 7 comma 2 del presente Accordo; è ammessa la proroga solo a seguito di formale intesa fra le parti.

3. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale.

4. La Regione Toscana si impegna a comunicare l'avvenuta marcatura temporale all'apposizione della stessa.

5. Il presente accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e ha durata sino al 30/06/2019.

6. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno 15 gg lavorativi. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

7. Salve le ipotesi di impedimento, nel caso in cui gli Organismi di ricerca, senza un giustificato motivo, non ottemperino ai termini del presente Accordo, in particolare non consegnino gli output nei termini previsti dal precedente art. 3 ovvero che il ritardo superi la durata di 30 gg lavorativi, la Regione e la SSIP hanno la facoltà di revocare il cofinanziamento.

8. Il caso di recesso ai sensi del presente articolo, la Regione e la SSIP si impegnano a rimborsare agli organismi di ricerca le quote relative ai costi delle attività già compiute e debitamente documentate e rendicontate e comunque entro il limite del cofinanziamento di cui all'art. 7.

Art. 15 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.lgs 20 luglio n.104 del 2010 le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il tribunale amministrativo regionale della Toscana.

Art. 16 – Disposizioni generali e finali

1. L'imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta da Regione Toscana in maniera virtuale ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 26/10/1972 n. 642 - autorizzazione Agenzia delle Entrate, Firenze - Protoc. n. 62444/2009 del 22/10/2009. Regione Toscana richiederà a Unisi DISAG il rimborso del 50% delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.
2. Esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.4.1986, con spese a carico della Parte che la richiede.
3. In ottemperanza all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, la Regione Toscana si accolla l'onere in parola secondo le modalità del DM 17 Giugno 2014.
4. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

REGIONE TOSCANA

SSIP

UNIVERSITA' DI SIENA (Dipartimenti DISAG e DIISM)

UNIVERSITA' DI FIRENZE (Dipartimento DIEF)

UNIVERSITA' DI PISA (Dipartimenti DESTEC e DICI)

Allegato Tecnico

Allegato 1

Tabella economico finanziaria relativa alle attività di ricerca

Partner	Voci di costo						Totali			
	a) Coordinamento scientifico	b) Personale di ricerca	c) Personale non dipendente	d) Servizi di consulenza/ collaborazioni	e) Spese di missione	f) Spese generali	Totale costi ricerca (100%)	Totale OR (22,2%)	Cofinanziamento SSIP (33,3%)	Cofinanziamento Regione (44,5%)
Nomi										
UNISI - DISAG	2675	2400	10000		917,5	500	16492,5	3665	5497,5	7330
UNISI - DIISM		4175	10000		787,5	630	15592,5	3465	5197,5	6930
UNIFI - DIEF	2925	3600	19800		1462,5	1170	28957,5	6435	9652,5	12870
UNIPI- DESTEC	1462,5	5800	2000	3900	916,25	400	14478,75	3217,5	4826,25	6435
UNIPI - DICI		7262,5	2000	3900	916,25	400	14478,75	3217,5	4826,25	6435
Totali				7800	5000	3100	90000	20000	30000	40000

NOTE:

1. Gli organismi di ricerca dovranno rendicontare l'intero ammontare del costo della ricerca mediante presentazione all'organismo intermedio del POR e alla SSIP delle spese sostenute, regolarmente liquidate e quietanzate.
2. Le spese ammissibili sono le seguenti:
 - a) attività di coordinamento scientifico: personale dipendente a tempo indeterminato (valorizzazione in termini di g/u);
 - b) personale di ricerca: professori e ricercatori (valorizzazione in termini di g/u);
 - c) personale non dipendente (costo contratti, assegni, borse);
 - d) acquisizione di servizi di consulenza e similari/collaborazioni con altri organismi di ricerca
 - e) spese di missioni, limitatamente al territorio regionale e per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di coordinamento scientifico;
 - f) spese generali.
3. Le spese di cui al punto 2. lettere (a), (b), (c), (d) sono ammissibili solo per personale altamente qualificato. Ai sensi della definizione contenuta al punto n. 93) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per personale altamente qualificato si intende "membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato".
4. Per le lettere a) e b) del punto 2. sono ammissibili le spese pari alla somma delle voci fisse della retribuzione mensile, inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi, con esclusione di qualsiasi elemento mobile o variabile.
5. Il complesso delle spese di cui al punto 2. lettera d) non potrà essere superiore al 20% della somma delle voci (a), (b), (c), (d). Inoltre, ogni singolo organismo di ricerca e/o sua articolazione interna (dipartimenti, istituti, centri) non potrà effettuare consulenze/collaborazioni per un valore superiore al 30% della somma delle voci (a), (b), (c), (d) ad esso riconosciute.
6. I costi del personale devono avere a riferimento il valore del costo a giornata/uomo secondo il tabellare contrattuale. A tal fine, il costo orario del personale imputato al progetto dovrà essere calcolato utilizzando il divisore orario convenzionale (1720) previsto dall'art. 68, comma 2, del 14 Reg. (UE) n. 1303/2013 ed i costi annui lordi documentati all'interno del periodo di rendicontazione, intendendosi per tali i costi quelli riferiti all'ultimo esercizio contabile. Il costo lordo da considerare ai fini del calcolo suddetto è rappresentato esclusivamente dagli elementi fissi della retribuzione, con esclusione di qualsiasi tipo di elemento mobile (quali, a mero titolo di esempio, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati), cui si aggiungono gli oneri a carico del datore di lavoro ed i ratei di retribuzione differita (tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR).

Si rammenta che non sono ammissibili i costi relativi al personale in congedo di maternità, di paternità e congedo parentale.

7. Le spese generali di cui al punto 2. lettera f) sono ammissibili nel limite del 5% dei costi diretti del personale indicato alle lettere (a) – (b) – (c), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
8. Il complesso delle spese, di cui al precedente punto 2. lett. e) - f), non potrà essere superiore al 20% del costo totale della ricerca.
9. Variazioni al budget di ricerca tra le voci di spesa, preventivamente comunicate a mezzo PEC alla Regione e all'Organismo Intermedio, saranno ammesse per una percentuale non superiore al 30% del costo totale, fatti salvi i limiti di cui ai precedenti punti 5, 7 e 8. Per percentuali superiori dovrà essere inoltrata richiesta motivata a mezzo PEC a cui la Regione dovrà dare riscontro entro 10 gg. dal ricevimento, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.